

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTI PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 ottobre 2004

Stampato e distribuito in 10.000 copie a cura della
Amministrazione Tributaria di Roma, 00197/06

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.);
2) a Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2004, n. 870.

Comune di Poggio Catino (RI). Variante generale al PRG adottata con DCC n. 44 del 1 dicembre 1995. Riadottata con delibera consiliare n. 34 del 19 luglio 1996. Approvazione

Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2004, n. 871.

Art. 17 comma 2, L.R. 24/1998. Ampliamento attività estrattive per l'escavazione di materiale raro. Comune di Contigliano (RI). Proprietà ditta F.lli Falsini Romano ed Angelo. Ampliamento cava di calcare in località Valle Cericola. Pratica prot. n. 25292/2002

38

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2004, n. 872.

Comune di Frasso Sabino (RI). Variante al PRG. Modifiche alle Norme tecniche di attuazione per le zone E (agricole). Approvazione. Delibera C.C. n. 11 del 19 maggio 2001. Legge n. 1150/42

45

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

17 SET. 2004

ADDI' 17 SET. 2004

NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS


ASSENTI: Ciaramelletti - Robilotta - Saponaro - Verzaschi

DELIBERAZIONE N. -871-

OGGETTO:

Art.17 comma 2 L.R.24/1998 - Ampliamento attività estrattive per l'escavazione di materiale raro - Comune di Contigliano RI - Proprietà Ditta F.lli Falsini Romano ed Angeio - Ampliamento cava di calcare in località Valle Cericola - Pratica prot. n°25292/2002





871 17 SET. 2004

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n°616 del 24/07/1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTO il D.Lgs n°490 del 29/10/1999 inerente il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n° 352", con il quale è stata organicamente riordinata la normativa di tutela dei beni paesaggistici;

VISTA la L.R. n°13 del 16/03/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29/06/1939, n°1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTO il Regolamento Regionale n° 1 del 06/09/2002;

VISTA la L.R. n°24 del 06/07/1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

VISTO l'art.15 del Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n° 5, approvato con la D.G.R. n°4475 del 30/07/1999, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede ".... l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione";

VISTA l'istanza, corredata della documentazione richiesta e del relativo progetto, uniti alla presente con numerazione dal n°1 al n°7, presentata al Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, dalla Ditta F.lli Falsini Romano e Angelo in data 15/11/2002 prot. n°25292 ed intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di ampliamento di una cava di calcare esistente e ricomposizione ambientale delle aree interessate dalla escavazione, nel territorio del Comune di Contigliano (RI) in località Valle Cericola, sul terreno individuato nel N.C.T. della provincia di Rieti nel foglio 34 part.lla 334, 41, 55, 56 e 57;

PREMESSO che:

in data 25/10/2001 prot. nn. 19736/01 e 21731/01, l'allora Dipartimento Urbanistica e Casa - Area 13C, preposto al rilascio del parere ai sensi del D.Lgs 490/99 art.151 comma 2, ha restituito la documentazione presentata dalla Ditta Falsini Romano, relativa al progetto di recupero ambientale della cava in argomento, in base all'attestazione che l'area interessata non è considerabile bosco ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P. n°5, rilasciata in data 27/09/2001 dal Comune di Contigliano (Allegati A e B alla richiesta);



successivamente, in occasione della pubblicazione del Repertorio delle Acque Pubbliche della Provincia di Rieti, approvato con D.G.R. n°211 del 22/02/2002, è emerso che l'area in questione rientra nella fascia di rispetto di un corso d'acqua pubblico non graficizzato nel P.T.P. Ambito Territoriale n°5; riscontrando l'esistenza di tale vincolo, la Ditta F.lli Falsini Romano e Angelo ha provveduto a ripresentare l'istanza ai sensi del D.Lgs 490/99 art.151 comma 2, argomento della presente Relazione istruttoria; inoltre, si è potuto rilevare che detta area è marginalmente compresa nel D.M. 14/10/1971 ex Legge n°1497 del 29/06/1939 e che la sopra citata attestazione di non esistenza del bosco rilasciata dal Comune di Contigliano, se pur vera alla data del suo rilascio, non prende in considerazione lo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori di estrazione, in quanto, sulla base della documentazione d'ufficio, si è potuto rilevare che in tale epoca l'area in questione era coperta da vegetazione forestale arborea ed arbustiva, in misura superiore a quanto indicato all'art. 9 comma 3 del Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P. n°5 e pertanto soggetta a vincolo paesaggistico;

Handwritten initials and signatures at the bottom left of the page.

871 17 SET. 2004 9

in base a quanto detto, l'area interessata dal progetto d'ampliamento risulta vincolata ai sensi del Titolo II del D.L.gs 490/90, per effetto del D.M. 14/10/1971 ex Legge n°1497 del 29/06/1939 ed ai sensi dell'art. 146, lett. c) e g) del D.Lgs n°490 del 29/10/1999, (già art.1 lett. c) e g) della Legge n°431 del 08/08/1985), ed è soggetta alla normativa contenuta nel Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P. Ambito n° 5;

l'area in questione, parzialmente compresa nel Sub-ambito Territoriale Paesistico n°6 del P.T.P. sopra citato, rientra tra le aree soggette al grado di tutela II/a, oltre a ricadere all'interno della fascia di rispetto di centocinquanta metri di un corso d'acqua pubblico e di un'area boscata, e pertanto gli interventi devono risultare conformi a quanto previsto dagli art.6, 9, 15, 20 e 28 delle N.T.A.;

l'attività estrattiva esistente, esercitata all'epoca dalla Ditta Falsini Fernando, è stata approvata dalla Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive, con parere favorevole n°146 reso nella seduta tenutasi in data 17/05/1985 (Allegato C alla richiesta);

l'allora Assessorato Urbanistica - Assetto del Territorio - Tutela Ambientale si è espresso favorevolmente, ai sensi dell'ex art.7 L. n°1497 del 26/06/1939, in merito ai lavori di recupero ambientale e sistemazione finale della cava di calcare in località Valle Cericola, con parere n°5977 del 18/07/1988 (Allegato D alla richiesta);

per la titolarità della Ditta, Falsini Romano è subentrato al padre, Falsini Fernando, con autorizzazione comunale n°2439 del 09/06/1988, al fine di effettuare i lavori di sistemazione finale della cava di calcare in argomento (Allegato E alla richiesta);

la Pretura Circondariale di Rieti, in data 27/10/1993, ha condannato ai sensi dell'art.1 sexies L. n°431/1985 il sig. Falsini Romano, per avere eseguito delle opere di scavo al di fuori dell'area approvata, obbligandolo al ripristino dello stato dei luoghi (Allegato F alla richiesta);

il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Lazio (ora Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive), con Determinazione n°C508 del 14/05/2003, ha qualificato come raro, ai sensi delle LL.RR. n°24 del 06/07/1998 e n°27 del 05/05/1993, il materiale estratto dalla Ditta F.lli Falsini Romano e Angelo nella cava in località Valle Cericola e ritenuto che lo stesso "....riveste interesse economico di carattere pubblico, in relazione alle molteplici utilizzazioni di mercato" (Allegato G alla richiesta);

l'allora Dipartimento Ambiente e Protezione Civile - Area C - Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, in sede di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 12/04/1996, con parere n°AM/012775 del 29/04/2002, si è espresso favorevolmente con prescrizioni in merito alla realizzazione dei lavori di ampliamento della cava in località Valle Cericola (Allegato H alla richiesta);


l'allora Direzione Regionale Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Area G1, con nota n°11517 del 05/08/2002, ha comunicato che la Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive, nella seduta del 31/07/2002, si è espressa favorevolmente in merito al progetto di ampliamento della cava di calcare in argomento, limitando tale attività ad un periodo di tre anni (Allegato I alla richiesta);

CONSIDERATO che, gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere in trattazione, sono stati esaminati ai sensi e gli effetti di cui all'art. 151, comma 2 del predetto D.Lgs n°490 del 29/10/1999, dal Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

RILEVATO che:

dall'esame istruttorio eseguito, si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra cui Relazione di Impatto Ambientale, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo idrogeologico, morfologico, vegetazionale ed alle finalità di tutela ambientale e paesistica;

dai suddetti elaborati, si evince che il recupero ambientale della cava sarà effettuato contestualmente all'avanzamento dei lavori di escavazione; tale recupero, prevede la sistemazione a gradoni dei fronti di cava e garantirà un'andatura naturale di quest'ultimi; inoltre, per la sistemazione della sommità dei gradoni, è previsto il ripristino dello stato vegetazionale antropico e la piantumazione di essenze arboree tipiche dei luoghi;



el
FR
M
DA



871

Q

le opere previste, sono risultate compatibili con il contesto paesaggistico protetto, nonché con quanto indicato negli art. 6, 9, 15, 20 e 28 del Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P., Ambito n°5, in quanto finalizzate al perseguimento di un interesse economico di carattere pubblico derivante dall'escavazione di materiale raro ed al recupero dell'area mediante tecniche e modalità tali da garantire una buona integrazione con il contesto naturale esistente;

in base a quanto sopra esposto, la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica - Dipartimento Territorio - in data 26/01/2004 (prot. n°25292/02), a seguito di dettagliata Relazione Istruttoria "Ri", che forma parte integrante della presente delibera, ha espresso parere favorevole a condizioni nei riguardi del progetto relativo all'ampliamento della cava esistente in località Cericola e delle opere relative ai lavori di recupero ambientale, salvo diritti di terzi ed unicamente per gli aspetti paesaggistico-ambientali di competenza disciplinati, per le attività estrattive in zone vincolate, dall'art. 17 della L.R. n. 24/98 e sue successive modifiche e integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato

Su proposta del Direttore Regionale del Dipartimento Territorio

Esperate le procedure di concertazione con le parti sociali

DELIBERA

di approvare sotto il profilo della tutela paesaggistica, ai sensi dell'art.17 comma 2 L.R. n°24/1998, per i motivi indicati nella Relazione Istruttoria "Ri", in data 26/01/2004, che forma parte integrante della presente delibera, (protocollo medesimo della richiesta n°25292/02), ed alle condizioni in essa riportate, il progetto relativo ai lavori di ampliamento di una cava di calcare esistente e ricomposizione ambientale delle aree interessate dalla escavazione, nel territorio del Comune di Contigliano (RI) in località Valle Cericola, di proprietà della Ditta F.lli Falsini Romano e Angelo, descritto negli elaborati grafici numerati dal n°1 al n°7;

Il progetto in argomento è vistato dal Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica nell'allegato "Ri" (Relazione Istruttoria) e nei seguenti elaborati:


- Elab. n. 1 - Elaborato grafico
- Elab. n. 2 - Documentazione fotografica
- Elab. n. 3 - Relazione tecnica illustrativa
- Elab. n. 4 - Relazione geologica
- Elab. n. 5 - Relazione Agropedologica
- Elab. n. 6 - Relazione di impatto ambientale allegata alla V.I.A.
- Elab. n. 7 - Dichiarazione del progettista

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

20 SET. 2004



**AMPLIAMENTO DI UNA CAVA DI CALCARE ESISTENTE E RICOMPOSIZIONE
AMBIENTALE DELLE AREE INTERESSATE DALLA ESCAVAZIONE, NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI CONTIGLIANO (RI) IN LOCALITÀ VALLE CERICOLA
DITTA F.LLI FALSINI ROMANO E ANGELO**



RELAZIONE ISTRUTTORIA (Ri)

Prot. n°25292/02, redatta in data 26/01/2004

E' pervenuta in data 15/11/2002, prot. regionale n° 25292, l'istanza della Ditta F.lli Falsini Romano e Angelo, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale per la realizzazione dei lavori di ampliamento di una cava di calcare esistente e ricomposizione ambientale delle aree interessate dalla escavazione, nel territorio del Comune di Contigliano (RI) in località Valle Cericola.

**IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO ED URBANISTICA**

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n°616 del 24/07/1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTO il D.Lgs n°490 del 29/10/1999 inerente il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n° 352", con il quale è stata organicamente riordinata la normativa di tutela dei beni paesaggistici;

VISTA la L.R. n°13 del 16/03/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29/06/1939, n°1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

VISTO il Regolamento Regionale n° 1 del 06/09/2002;

VISTA la L.R. n°24 del 06/07/1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

VISTO l'art.15 del Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n° 5, approvato con la D.G.R. n°4475 del 30/07/1999, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede "... l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione";

VISTA l'istanza, corredata della documentazione richiesta e del relativo progetto, uniti alla presente con numerazione dal n°1 al n°7, presentata al Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, dalla Ditta F.lli Falsini Romano e Angelo in data 15/11/2002 prot. n°25292 ed intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di ampliamento di una cava di calcare esistente e ricomposizione ambientale delle aree interessate dalla escavazione, nel territorio del Comune di Contigliano (RI) in località Valle Cericola, sul terreno individuato nel N.C.T. della provincia di Rieti nel foglio 34 part.ile 334, 41, 55, 56 e 57;

PREMESSO che:

in data 25/10/2001 prot. nn. 19736/01 e 21731/01, l'allora Dipartimento Urbanistica e Casa - Area 13C, preposto al rilascio del parere ai sensi del D.Lgs 490/99 art.151 comma 2, ha restituito la documentazione presentata dalla Ditta Falsini Romano, relativa al progetto di recupero ambientale della cava in argomento, in base all'attestazione che l'area interessata non è considerabile bosco ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P. n°5, rilasciata in data 27/09/2001 dal Comune di Contigliano (Allegati A e B alla richiesta);

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

successivamente, in occasione della pubblicazione del Repertorio delle Acque Pubbliche della Provincia di Rieti, approvato con D.G.R. n°211 del 22/02/2002, è emerso che l'area in questione rientra nella fascia di rispetto di un corso d'acqua pubblico non graficizzato nel P.T.P. Ambito Territoriale n°5; riscontrando l'esistenza di tale vincolo, la Ditta F.lli Falsini Romano e Angelo ha provveduto a ripresentare l'istanza ai sensi del D.Lgs 490/99 art.151 comma 2, argomento della presente Relazione istruttoria; inoltre, si è potuto rilevare che detta area è marginalmente compresa nel D.M. 14/10/1971 ex Legge n°1497 del 29/06/1939 e che la sopra citata attestazione di non esistenza del bosco rilasciata dal Comune di Contigliano, se pur vera alla data del suo rilascio, non prende in considerazione lo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori di estrazione, in quanto, sulla base della documentazione d'ufficio, si è potuto rilevare che in tale epoca l'area in questione era coperta da vegetazione forestale arborea ed arbustiva, in misura superiore a quanto indicato all'art. 9 comma 3 del Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P. n°5 e pertanto soggetta a vincolo paesaggistico;

in base a quanto detto, l'area interessata dal progetto d'ampliamento risulta vincolata ai sensi del Titolo II del D.L.gs 490/90, per effetto del D.M. 14/10/1971 ex Legge n°1497 del 29/06/1939 ed ai sensi dell'art. 146, lett. c) e g) del D.Lgs n°490 del 29/10/1999, (già art.1 lett. c) e g) della Legge n°431 del 08/08/1985), ed è soggetta alla normativa contenuta nel Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P. Ambito n° 5;

l'area in questione, parzialmente compresa nel Sub-ambito Territoriale Paesistico n°6 del P.T.P. sopra citato, rientra tra le aree soggette al grado di tutela II/a, oltre a ricadere all'interno della fascia di rispetto di centocinquanta metri di un corso d'acqua pubblico e di un'area boscata, e pertanto gli interventi devono risultare conformi a quanto previsto dagli art.6, 9, 15, 20 e 28 delle N.T.A.;

l'attività estrattiva esistente, esercitata all'epoca dalla Ditta Falsini Fernando, è stata approvata dalla Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive, con parere favorevole n°146 reso nella seduta tenutasi in data 17/05/1985 (Allegato C alla richiesta);

l'allora Assessorato Urbanistica – Assetto del Territorio – Tutela Ambientale si è espresso favorevolmente, ai sensi dell'ex art.7 L. n°1497 del 26/06/1939, in merito ai lavori di recupero ambientale e sistemazione finale della cava di calcare in località Valle Cericola, con parere n°5977 del 18/07/1988 (Allegato D alla richiesta);

per la titolarità della Ditta, Falsini Romano è subentrato al padre, Falsini Fernando, con autorizzazione comunale n°2439 del 09/06/1988, al fine di effettuare i lavori di sistemazione finale della cava di calcare in argomento (Allegato E alla richiesta);

la Pretura Circondariale di Rieti, in data 27/10/1993, ha condannato ai sensi dell'art.1 sexies L. n°431/1985 il sig. Falsini Romano, per avere eseguito delle opere di scavo al di fuori dell'area approvata, obbligandolo al ripristino dello stato dei luoghi (Allegato F alla richiesta);

il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Lazio (ora Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive), con Determinazione n°C508 del 14/05/2003, ha qualificato come raro, ai sensi delle LL.RR. n°24 del 06/07/1998 e n°27 del 05/05/1993, il materiale estratto dalla Ditta F.lli Falsini Romano e Angelo nella cava in località Valle Cericola e ritenuto che lo stesso "...riveste interesse economico di carattere pubblico, in relazione alle molteplici utilizzazioni di mercato" (Allegato G alla richiesta);

l'allora Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Area C - Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, in sede di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 12/04/1996, con parere n°AM/012775 del 29/04/2002, si è espresso favorevolmente con prescrizioni in merito alla realizzazione dei lavori di ampliamento della cava in località Valle Cericola (Allegato H alla richiesta);

CC
FR
Dua
⊗

l'allora Direzione Regionale Sviluppo Economico ed Attività Produttive – Area G1, con nota n°11517 del 05/08/2002, ha comunicato che la Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive, nella seduta del 31/07/2002, si è espressa favorevolmente in merito al progetto di ampliamento della cava di calcare in argomento, limitando tale attività ad un periodo di tre anni (Allegato I alla richiesta);

CONSIDERATO che, gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere in trattazione, sono stati esaminati ai sensi e gli effetti di cui all'art. 151, comma 2 del predetto D.Lgs n°490 del 29/10/1999, dal Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

RILEVATO che:

dall'esame istruttorio eseguito, si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra cui la Relazione di Impatto Ambientale, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni proposte in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo idrogeologico, morfologico, vegetazionale ed alle finalità di tutela ambientale e paesistica;

dai suddetti elaborati, si evince che il recupero ambientale della cava sarà effettuato contestualmente all'avanzamento dei lavori di escavazione; tale recupero, prevede la sistemazione a gradoni dei fronti di cava e garantirà un'andatura naturale di quest'ultimi; inoltre, per la sistemazione della sommità dei gradoni, è previsto il ripristino dello stato vegetazionale antropico e la piantumazione di essenze arboree tipiche dei luoghi;

CONSIDERATO che, le opere previste sono risultate compatibili con il contesto paesaggistico protetto, nonché con quanto indicato negli art. 6, 9, 15, 20 e 28 del Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P., Ambito n°5, in quanto finalizzate al perseguimento di un interesse economico di carattere pubblico derivante dall'escavazione di materiale raro ed al recupero dell'area mediante tecniche e modalità tali da garantire una buona integrazione con il contesto naturale esistente;

Sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, si esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

nei riguardi del progetto relativo ai lavori di ampliamento della cava di calcare esistente e ricomposizione ambientale delle aree interessate dalla escavazione, nel territorio del Comune di Contigliano (RI) in località Valle Cericola, salvo diritti di terzi ed unicamente per gli aspetti paesaggistico-ambientali di competenza disciplinati, per le attività estrattive in zone vincolate, dall'art. 17 della L.R. n. 24/98 e sue successive modifiche e integrazioni,

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

- contestualmente all'esecuzione dei lavori di recupero ambientale, dovranno essere eliminati tutti i detrattori ambientali rappresentati dalle strutture e gli impianti utilizzati per l'attività estrattiva, che andranno in disuso;
- è fatto obbligo di realizzare la sistemazione ambientale, così come descritta negli elaborati grafici visti;
- in futuro non potranno essere previsti ulteriori ampliamenti, pertanto le opere di risanamento e riqualificazione ambientale, illustrate negli elaborati grafici esaminati, si configurano come sistemazione definitiva dell'area in argomento; gli adempimenti e gli obblighi assunti per tali opere, dovranno essere garantiti con polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza;
- siano realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali;
- in base a quanto espresso dalla Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive, le opere di estrazione e di recupero ambientale andranno concluse entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione definitiva del Comune di Contigliano;

Cer
PK
Due

- la destinazione ad attività sportive proposta negli elaborati esaminati, da svolgere nell'area al termine dei lavori di ripristino ambientale, risulta incompatibile con il procedimento d'approvazione dell'ampliamento della cava, oltre a non essere sufficientemente rappresentata in detti elaborati, e pertanto deve ritenersi stralciata;

Il presente parere per l'ampliamento della cava della Ditta F.lli Falsini Romano e Angelo è riferito ai soli aspetti ambientali e paesaggistici, restando ferme le competenze degli altri Enti ed Uffici per singole discipline, coinvolti nel procedimento per gli accertamenti di legittimità e di natura tecnica ed urbanistica.

L'istruttore incaricato, il responsabile del procedimento, il Dirigente dell'Area 4 ed il Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, vistano la presente Relazione istruttoria "Ri" ed i seguenti elaborati:

- | | |
|----------|--|
| Elab. n. | 1 – Elaborato grafico |
| Elab. n. | 2 – Documentazione fotografica |
| Elab. n. | 3 – Relazione tecnica illustrativa |
| Elab. n. | 4 – Relazione geologica |
| Elab. n. | 5 – Relazione Agropedologica |
| Elab. n. | 6 – Relazione di impatto ambientale allegata alla V.I.A. |
| Elab. n. | 7 – Dichiarazione del progettista |

f.to L'Istruttore
(arch. Francesco S. Riccitelli)

f.to Il Responsabile del Procedimento
(arch. Giuseppe Riva)

f.to Il Dirigente dell'Area
(arch. Vittorio Censoni)

f.to Il Direttore Regionale
(arch. Antonino Bianco)

